

Allegato A) PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI COMPENSORI REGIONALI: ...omissis... PISTOIA

Nella ZPS "Padule di Fucecchio" l'esercizio venatorio, anche con l'uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;
- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
- è vietato abbattere in data antecedente al 2 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*) Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- per l'attività venatoria in presenza di ghiaccio si deve fare riferimento a quanto riportato nel regolamento per l'Area contigua Padule di Fucecchio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modificazioni e integrazioni;

Nell'Area no piombo" interna alla ZPS "Padule di Fucecchio" l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità, individuate nel PFV approvato con deliberazione del CP n. 171 del 05.12.2013:

- divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti pallini di piombo;
- la caccia termina un'ora prima di quanto indicato nel Calendario Venatorio Regionale;
- divieto di detenzioni armi anche in custodia dall'ora successiva all'orario di fine caccia fino all'ora antecedente le disposizioni dei richiami (che corrisponde a due ore prima l'inizio dell'orario mattutino);
- divieto di detenzione di visori notturni di qualsiasi tipologia.

AREA CONTIGUA "Riserva Naturale del Padule di Fucecchio":

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (FI e PT) e "Lago di Sibolla (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

ADDESTRAMENTO CANI

Nei territori ricompresi nell'ATC, l'attività di addestramento cani nel periodo individuato dal calendario venatorio regionale dovrà svolgersi nei seguenti giorni e orari:

Martedì	16:00 – 19:00
Giovedì	16:00 – 19:00
Sabato	7:00 – 11:00
Domenica	7:00 – 11:00

Allegato B) PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 2021-2022 NELLE AREE VOCATE ALLA SPECIE

COMPENSORI (ATC e Istituti faunistici privati)	PERIODO (fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì)
AREZZO 1 e 2	Dal 10 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022
FIRENZE PRATO 4 e FIRENZE SUD 5	Dal 17 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022
GROSSETO 6 e GROSSETO 7	Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
LIVORNO 9 e LIVORNO 10	Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
LUCCA 12	Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
MASSA 13	Dal 10 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022
PISA 14 e PISA 15	Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
PISTOIA 11	Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022
SIENA 3 e SIENA 8	Dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022

Sintesi delle altre disposizioni del Calendario venatorio riportate nella Legge regionale n.20 del 10 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni:

Stagione venatoria e giornate di caccia (Art. 1 L.R 20/2002)

La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Giornata venatoria (Art.2 L.R 20/2002)

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.
Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto; la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Modalità e forme di caccia (Art.3 L.R. 20/2002)

L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Carniere giornaliero (Art.4 L.R. 20/2002)

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità: lepre: un capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; beccaccia: tre capi; tortora: dieci capi. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.



Elaborazione grafica e stampa a cura di
CCT (Confederazione Cacciatori Toscani)

tel. - 055/2657446 - 055/219040

fax 055/212088

mail: confcacciatoritoscani@gmail.com
www.confederazionecacciatoritoscani.it

Uniti per contare

CCT - Confederazione Cacciatori Toscani

N.B.: si sottolinea che a fini giuridici e di eventuale contenzioso amministrativo e penale il presente volantino non ha valore alcuno e che fa testo alla Delibera di Giunta regionale n° 691 del 05/07/2021 pubblicata sul BURT e sul sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> ed eventuali modifiche approvate con Delibere successive alla presente stampa.